

Lavoro intermittente: condizioni di validità dal 1° gennaio 2014

Requisiti di carattere oggettivo o soggettivo

Con l'entrata in vigore della Legge n. 99 del 9 agosto 2013, di conversione del DL n. 76/2013, il contratto a chiamata è ammesso per prestazioni di carattere discontinuo :

1. secondo le esigenze individuate dai contratti collettivi stipulati dalle associazioni dei datori e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o territoriale, ovvero per periodi predeterminati nell'arco della settimana, del mese o dell'anno, o, in mancanza di apposita disciplina contrattuale, per le attività e le mansioni di cui al R.D. n. 2657/1923;
2. in qualsiasi settore, rese da soggetti con almeno 55 anni di età, anche pensionati, o da soggetti di età inferiore a 24 anni (alla data di stipula del contratto) e fino al compimento del 25° anno (data in cui il contratto si risolve per legge).

Limite di durata

In ogni caso il contratto a chiamata è consentito per ciascun lavoratore, con il medesimo datore di lavoro, per un periodo complessivamente **non superiore a 400 giornate di effettivo lavoro nell'arco di 3 anni solari**, eccezion fatta per i settori del turismo, dei pubblici esercizi e dello spettacolo. Il calcolo delle 400 giornate va effettuato a ritroso considerando solo le giornate di effettivo lavoro prestate **successivamente al 28 giugno 2013**.

Cessazione dei contratti incompatibili con la disciplina prevista dalla riforma Fornero

I contratti a chiamata **stipulati prima del 18 luglio 2012** (data di entrata in vigore della L. n. 92/2012) e **incompatibili** con i requisiti oggettivi o soggettivi previsti dalla Riforma Fornero, cesseranno *ex lege* a partire dal 1° gennaio 2014; per essi è necessario **inviare la comunicazione di cessazione entro 5 giorni**, ma non è necessario versare il c.d. contributo di licenziamento per il finanziamento dell'ASpl.

Comunicazioni

La L. n. 99/2013, infine, ha eliminato la modifica introdotta con il DL 76/2013, perciò la mancata comunicazione preventiva della chiamata comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da euro 400 ad euro 2.400 per ogni lavoratore interessato, indipendentemente dal versamento della contribuzione. Si ricorda che la chiamata può essere effettuata nei seguenti modi:

- via email all'indirizzo Pec intermittenti@mailcert.lavoro.gov.it
- per il tramite del servizio informatico disponibile sul portale Cliclavoro;
- la comunicazione a mezzo SMS al numero 339-9942256, con indicazione del codice fiscale del lavoratore e previa registrazione al portale Cliclavoro, è possibile solo per le prestazioni che hanno inizio non oltre le 12 ore dal momento della comunicazione.

Solo nei casi di mal funzionamento dei sistemi informatici del Ministero, il datore può assolvere l'obbligo inviando la comunicazione a mezzo fax alla DTL competente per territorio.

Si ricorda che è previsto il versamento della contribuzione per le chiamate comunicate preventivamente e non annullate, indipendentemente dall'effettuazione della prestazione lavorativa.